

REDDITO IMPRESA E IRAP

Participation exemption: le partecipazioni a cui si applica l'esenzione

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE OPERATIVE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 87 Tuir](#) disciplina l'istituto delle plusvalenze esenti (la c.d. "*participation exemption*" o più semplicemente "pex") in base al quale viene prevista la **parziale irrilevanza fiscale delle plusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni che presentano determinati requisiti**.

Il legislatore, mutuando tale istituto da altri Paesi europei, ha inteso agevolare **la circolazione di compendi aziendali detassando (parzialmente) le plusvalenze maturate sui beni di secondo grado**.

Ai sensi del combinato disposto dei **commi 1 e 3** dell'[articolo 87 Tuir](#), l'emersione di una plusvalenza avente i requisiti per l'esenzione può avvenire dalla cessione dei seguenti strumenti finanziari:

- partecipazioni in **società di capitali** (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.);
- partecipazioni in **società di persone** (S.n.c., S.a.s.) o in società di fatto commerciali;
- partecipazioni in **società di mutua assicurazione e cooperative**;
- partecipazioni in **società di armamento**;
- partecipazioni in **enti commerciali**;
- **strumenti partecipativi emessi a favore dei soci o di terzi**, a seguito dell'apporto di opere e servizi;
- **strumenti che prevedono il rimborso in base all'andamento economico della società**;
- **contratti di associazione in partecipazione** e di cointeressenza agli utili con apporto di solo capitale o misto.

Restano escluse, in base all'esplicito riferimento operato dall'[articolo 87, comma 1, Tuir](#), le plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione:

- in **società semplici** ed enti ad esse equiparati, come le società di fatto che non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;
- in **associazioni professionali senza personalità giuridica**.

La **circolare AdE 6/E/2006** ha escluso che il regime dell'[articolo 87 Tuir](#) possa operare nel caso in cui **le partecipazioni siano cedute nell'ambito di una cessione d'azienda**. Infatti ad avviso dell'Amministrazione finanziaria:

- *“il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all'azienda intesa come unitario complesso di beni **da cui origina una plusvalenza che non si può identificare con quella relativa alla cessione delle partecipazioni che ne fanno parte**”;*
- *(conseguentemente a quanto sopra, dunque) “l'eventuale plusvalenza relativa alle partecipazioni che si qualificano per l'esenzione ai sensi dell'articolo 87 del Tuir **non può essere estrapolata**, ma concorrerà a determinare la componente straordinaria di reddito riferibile all'intero complesso aziendale e sarà assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole previste dall'articolo 86 del Tuir”.*

In relazione all'**ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 87 Tuir**, esaminando alcune fattispecie particolari, l'Amministrazione finanziaria, con [circolare 36/E/2004](#), ha avuto modo di precisare che:

- in tema di **azioni proprie**, che *“le plusvalenze relative al realizzo di azioni proprie sono ammesse al regime della participation exemption, a condizione che ricorrano tutti i requisiti previsti dall'articolo 87”* in quanto esso *“non prevede, per le azioni proprie, **disposizioni derogatorie rispetto al regime generale della participation exemption**”* (paragrafo n. 2.2.3.1);
- in materia di **diritti di usufrutto e di diritti d'opzione**, che la cessione di tali diritti *“può realizzare una **plusvalenza qualificabile per il regime di esenzione a condizione che tali diritti siano ceduti dallo stesso proprietario della relativa partecipazione**”* (paragrafo n. 2.2.3.2);
- in riferimento alle **quote di fondi comuni e S.I.C.A.V.**, che *“il dato letterale dell'articolo 87, comma 1, del Tuir induce a ritenere che siano **escluse dal regime di participation exemption le quote dei Fondi comuni di investimento mobiliare, anche se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto non rientranti tra le azioni e quote di partecipazione in società ed enti**. Esigenze di uniformità dei criteri impositivi inducono, inoltre, ad escludere dal regime di esenzione anche le quote di partecipazione nelle Sicav”* (paragrafo n. 2.2.3.3);
- in tema di **pronti contro termine**, che le relative cessioni non *“realizzano plusvalenze e quindi non può trovare applicazione il regime previsto dall'articolo 87”* e *“le medesime considerazioni valgono per le operazioni di prestito titoli alle quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.L. 6/1996, si applicano anche le **disposizioni contenute nell'articolo 94, comma 2, Tuir**”* (paragrafo n. 2.2.3.4).
- in riferimento ai **soggetti non residenti**, che *“l'istituto della participation exemption previsto dal comma 1 dell'articolo 87 si applica anche alle **plusvalenze realizzate a seguito***

*della cessione di azioni o quote di partecipazione, comprese quelle **non rappresentate da titoli, relative alle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del nuovo Tuir, ossia alle società ed enti, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato*** (paragrafo n. 2.2.3.5).

Infine, si rammenta che il regime dell'**articolo 87 Tuir** opera **indipendentemente dalla percentuale di diritti patrimoniali o amministrativi detenuti, non essendo richiesto alcuno specifico rapporto di controllo o di collegamento della partecipata.**